



Comune di Vignole Borbera
Provincia di Alessandria

Partita I.V.A.: 02418750069
Palazzo del Municipio Viale Vochieri 2, 15060 Vignole Borbera
Telefono: 0143 67301 Fax: 0143 677980
www.comune.vignoleborbera.al.it info@comune.vignoleborbera.al.it

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE-IUC**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – NORME GENERALI	31	Tari giornaliera
1	Oggetto e scopo del regolamento		TITOLO V
	TITOLO II – IMU		I – DISPOSIZIONI COMUNI
2	Presupposto e determinazione dell'imu		CAPO I – DICHIARAZIONI
3	Quota statale dell'imu	32	Dichiarazioni IMU
4	Abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	33	Dichiarazioni TASI e TARI
5	Agevolazioni	34	Modalità di presentazione delle dichiarazioni
6	Fabbricato parzialmente costruito		CAPO II – VERSAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO
7	Esenzioni	35	Versamenti
8	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	36	Sanzioni
9	Riscossione ordinaria	37	Riscossione coattiva
	TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI	39	Rateazioni
10	Presupposto del tributo	40	Sgravi, rimborsi e compensazioni
11	Soggetti passivi e soggetti responsabili	41	Contenzioso
12	Base imponibile	42	Annullamento totale o parziale in autotutela
13	Costi dei servizi indivisibili	43	Diritto di interpello
14	Esenzioni		CAPO III – GESTIONE
15	Determinazione della Tasi	44	Funzionario responsabile
16	Riscossione ordinaria	45	Modalità di gestione
	TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI - TARI		TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
17	Presupposto della tassa	46	Disposizioni transitorie
18	Esclusioni	47	Disposizioni finali
19	Soggetti passivi		
20	Determinazione della superficie		
21	Obbligazione tributaria		
22	Costi di gestione dei rifiuti		
23	Categorie di utenza		
24	Determinazione della Tari		
25	Riduzione per le utenze domestiche		
26	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive		
27	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio		
28	Riduzioni per il recupero dei rifiuti speciali assimilati		
29	Tributo provinciale		
30	Riscossione ordinaria		

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Unica Comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta:

a) componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU);

b) componente riferita ai servizi, a sua volta articolata

1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, individuati all'articolo 13, comma 1;

2. nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

TITOLO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 2 Presupposto e determinazione dell'IMU

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, ad esclusione delle tipologie di cui all'art.7 e dei seguenti:

a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le pertinenze delle stesse;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMU è determinata applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla legge ovvero le diverse aliquote stabilite dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dei commi successivi.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso appositi coefficienti come determinati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il d.m. n. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,

8. La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.

9. Dall'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore all'IMU dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dall'IMU dovuta per le relative pertinenze.

10. La detrazione di cui al comma 9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia territoriale per la casa (A.T.C.).

Articolo 3

Quota statale dell'IMU

1. E' riservata allo Stato, ed allo stesso deve essere corrisposta, l'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota di base prevista dalla legge.

2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota di cui al comma 1 fino a 3 punti percentuali. Il gettito derivante dall'applicazione di tale aumento di aliquota è di competenza del Comune.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU; le attività di accertamento e di riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di IMU, interessi e sanzioni.

Art. 4

Abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da:

a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l'abitazione principale del proprietario o usufruttuario e per il periodo del ricovero non deve risultare né locata né occupata.

b) cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'unità immobiliare non risulti né locata né occupata.

4. L'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari:

- a) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale delle famiglie dei soci assegnatari;
- b) regolarmente assegnate dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5

Agevolazioni

1. La base imponibile è ridotta del 50% ai sensi dell'art.13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 :

- c) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00. Al fine del riconoscimento dell'inagibilità o inabitabilità di un immobile, il grado di fatiscenza non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dalla L. n.457/78 art.31, comma 1, lettere c), d) ed e). Sono considerati inagibili o inabitabili quei fabbricati oggettivamente non idonei all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona - edifici con lesioni strutturali a solai tetti, muri perimetrali; edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e pristino.

Art. 6

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi) di cui all'articolo 5 bis del d.P.R. n. 601/1973 ;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume , e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli o non edificabili ubicati nel comune di Vignole Borbera, anche non coltivati e anche se non posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori, in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 , destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, in quanto ubicati sul territorio del comune di Vignole Borbera, classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone omogenee e/o di uguale capacità edificatoria, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento . In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Per l'anno 2014 si riconfermano i valori determinati con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 23/6/2006, esecutiva, fino ad adozione di nuovo deliberato.

Art. 9 Riscossione ordinaria

1. L'IMU dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 31

2. Non si procede al versamento dell'IMU qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo minimo deve essere riferito all'IMU complessivamente dovuta nell'anno e non ai singoli importi o agli importi relativi

alle singole rate o ai singoli immobili.

3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 10

Presupposto

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 11

Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TASI è dovuta da chiunque, diverso dal Comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati o le aree di cui al precedente articolo 2; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare o comunque non coabiti con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.

3. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Articolo 12

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi del precedente articolo 2.

2. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'applicazione dell'IMU e di fatto non utilizzati, alle medesime condizioni e secondo le medesime modalità applicative. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).

Articolo 13

Costi dei servizi indivisibili

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati:

a) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);

b) manutenzione stradale e del verde pubblico e corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria;

2. I costi di cui al comma 1 da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.

3. La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Articolo 14 Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 15 Determinazione della TASI

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 2 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili, nonchè tenendo conto delle riduzioni previste dal precedente articolo 12 e delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi dei commi 6 e 7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è approvata dal Comune entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se deliberata successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applica in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando quanto indicato al comma 11 del successivo articolo 46 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni, continua a valere l'aliquota in vigore.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.

4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di

disponibilità esclusiva.

5.A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 16 **Riscossione ordinaria**

1.La TASI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui al comma 1 del successivo articolo 35.

2.Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo minimo deve essere riferito alla TASI complessivamente dovuta nell'anno e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

3.Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4.Il Comune può provvedere all'invio ai soggetti passivi di modelli di pagamento precompilati, riportanti anche l'indicazione degli importi dovuti solo se possibile in base ai dati contenuti negli archivi informatici tributari del Comune medesimo. La TASI è comunque dovuta in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, indipendentemente dall'invio da parte del Comune dei modelli

TITOLO IV

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 17 **Presupposto della tassa**

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2.In particolare, salvo quanto specificato nel successivo articolo sono soggetti alla TARI:

a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili almeno da tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, compresi quelli accessori e pertinenziali;

b) tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture aperte, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti o il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità determinano la medesima presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione dell'immobile o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 18 **Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché oggettivamente inutilizzabili (e quindi non semplicemente non

utilizzati) nel corso dell'anno, quali:

- a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili congiuntamente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili destinati ad impianti tecnologici, ove non si abbia presenza umana;
- c) locali con altezza inferiore a mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili, escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) le superfici dei locali e le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva;
- h) gli edifici adibiti all'esercizio di culto religioso, esclusi i locali di abitazione dei ministri del culto e quelli utilizzati per attività non connesse al culto stesso.
- i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o edilizia libera, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori e/o inizio dell'occupazione;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti), la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione del permanere della condizione di non utilizzabilità.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
– macellerie e pescherie	15%
- studi medici e dentistici, radiologici e lab. odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, eliografie.....	20%
– attività industriali con capannoni di vendita.... tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	25%
– autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti, distributori di carburante e autolavaggi,	30%

6. Qualora i rifiuti speciali non assimilati agli urbani siano prodotti nell'esercizio di attività non considerate nel precedente comma, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 19

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni del condominio la TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso in cui i locali o le aree siano occupati solo da un soggetto che non è titolare di un diritto reale sugli stessi, la TARI è dovuta dall'occupante.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5.. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 20

Determinazione della superficie

1. Fino all'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali e i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è costituita da quella calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES). La superficie complessiva da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, o per difetto se inferiore.

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dalla TARI. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Compite le procedure di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 21

Obbligazione tributaria

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. . La tariffa di cui al comma 1 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Per la commisurazione della TARI relativa ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'articolo 33-bis del D.L. n.248/2007 che comporta la corresponsione della TARI da parte del

Ministero dell'Istruzione in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Art. 22

Costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n.36/2003 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche.

2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al D.P.R. n.158/1999.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 23

Categorie di utenza

1. La tariffa della TARI è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni e locali di deposito (box, posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziali alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, secondo i seguenti criteri:

a) per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

b) per le altre utenze domestiche (secondo case), per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

c) per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B al presente regolamento, in relazione alla destinazione d'uso e conseguente omogenea potenzialità di produzione del rifiuto, con prevalenza dell'attività svolta, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle

tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune.

Art. 24 **Determinazione della TARI**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI secondo criteri razionali in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.

3. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti (KA e KB) indicati nell'allegato A del presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, ed applicando i coefficienti (KC e KD) indicati nell'allegato B del presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti di produttività del rifiuto relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente, Allegato 1 del D.P.R. n.158/1999, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze.

4. La TARI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando la tariffa dell'utenza e della categoria di appartenenza e tenendo conto delle agevolazioni previste nel presente regolamento.

5. Le tariffe, approvate annualmente ai sensi del precedente art.6, sono espresse per le utenze domestiche, per la quota fissa, in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diversificato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni si applica la sola quota fissa. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile.

6. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare alla TARI non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B del presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata (es. uffici e/o sede aziendale).

8. La TARI è dovuta in proporzione ai giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il presupposto ha avuto inizio e fino al giorno in cui il presupposto è venuto meno. Nel caso di multiproprietà la TARI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

9. Le variazioni TARI conseguenti alle modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree decorrono dal giorno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata, salvo quanto disposto

Art. 25 **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si

applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il 2° e il 4° comma dell'articolo 3.

Art. 27

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste "fuori zona" raccolta (300 mt. lineari dal cassonetto), permanendo l'obbligo per il contribuente di depositare i rifiuti presso il più vicino punto di conferimento.

Art. 28

Riduzioni per il recupero dei rifiuti speciali assimilati

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche, nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con riferimento alla singola utenza, è dovuta nella misura del 30% della quota fissa della tariffa di tali utenze, a copertura dei costi relativi ai servizi collettivi ricompresi nel servizio di gestione dei rifiuti (spazzamento e lavaggio strade pubbliche, manutenzione della discarica, ecc.).

3. La determinazione della TARI di cui al comma 2 è effettuata a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno o di un versamento maggiore del dovuto per tale annualità, con rimborso delle somme versate e risultanti non dovute a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilabili avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
- c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

4. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la determinazione della TARI di cui al comma 2 deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

5. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 4 della documentazione specificata al medesimo comma, la TARI è dovuta nel suo intero ammontare, senza alcuna riduzione.

Art.29

Tributo provinciale

1. I soggetti passivi della TARI devono corrispondere anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI medesima

Art.30

Riscossione ordinaria

1.La TARI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria attraverso l'invio, anche a mezzo posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero e con le scadenze di cui al comma 4 del successivo articolo 31, ed eventuale contestuale riscossione di conguagli di anni precedenti.

2.Gli avvisi di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 44, contengono l'indicazione degli importi dovuti, l'ubicazione e la superficie assoggettata alla TARI dei locali e delle aree per i quali la TARI medesima è dovuta, la tariffa e le eventuali riduzioni applicate. Agli avvisi sono allegati modelli di pagamento precompilati.

3.L'importo della TARI è liquidato dal Comune sulla base dei dati relativi ai versamenti dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, anche con riferimento ai previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, nonché di ogni altro dato in suo possesso. L'importo da corrispondere è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4.In caso di modificazioni dell'utenza in corso d'anno che comportino variazioni dell'ammontare della TARI, gli importi in aumento saranno riscossi mediante invio di appositi avvisi o unitamente alla TARI relativa all'annualità successiva, mentre gli importi in diminuzione potranno essere conteggiati nella TARI dovuta per l'annualità successiva mediante conguaglio compensativo.

5.Unitamente alla TARI è riscosso dal Comune il tributo provinciale di cui al precedente articolo 29.

6.Non si procede alla riscossione della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo minimo è riferito alla TARI complessivamente dovuta e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

7.In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze delle rate di cui al comma 1 degli importi indicati negli avvisi di cui al medesimo comma, ai contribuenti sono notificati dal Comune, con spese di notificazione a carico dei destinatari, avvisi di accertamento per la riscossione di quanto dovuto in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In caso di omesso o parziale versamento di quanto indicato in tali ultimi avvisi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi, il Comune procederà alla notificazione di un nuovo avviso con applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 31

TARI giornaliera

1.Per il servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilati prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 75%.

3.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, per l'imposta municipale secondaria ed in ogni caso, se non effettuato congiuntamente all'imposta, all'atto dell'occupazione o della detenzione.

4.In deroga a quanto disposto dal comma 3, per le eventuali occupazioni e detenzioni effettuate prima della determinazione delle tariffe relative all'anno di effettuazione delle stesse la TARI non è comunque dovuta all'atto

dell'occupazione o della detenzione e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione di tali tariffe.

5. Nel Comune di Vignole Borbera:

a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza è ridotta:

- nel caso di occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato, fuori delle ipotesi esentive di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b), del 50%;
- nel caso di occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale, del 50%;

b) sono esenti dalla TARI giornaliera:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, ove non soppressi, per finalità istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, delle associazioni di volontariato come definite dalla legge, culturali, sportive o del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione, nonché le attività finalizzate alla raccolta di fondi a favore delle associazioni di volontariato riconosciute;
- le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale.

6. L'importo della TARI da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, ai 50 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo uguale o inferiore a € 12,00.

7. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 o tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.

8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compreso l'obbligo di pagamento del tributo provinciale di cui al precedente articolo 29.

9. Ai fini dell'applicazione della TARI giornaliera, gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all'ufficio tributario comunale tutte le concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I DICHIARAZIONI

Articolo 32 Dichiarazioni IMU

1. I soggetti passivi non sono tenuti a dichiarare al Comune i dati e gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IMU che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina concernente il Modello Unico Informatico (M.U.I.) o che sono già presenti in banche dati del Comune.

2. La dichiarazione deve invece essere presentata dai soggetti passivi, esclusivamente sull'apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, in relazione ai seguenti casi:

a) possesso di fabbricato adibito ad abitazione principale, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;

b) possesso di immobile a titolo di diritto reale di uso, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione di area demaniale, o di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);

c) possesso da parte di un ente non commerciale di immobile dallo stesso utilizzato per lo svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente articolo 11, con distinta indicazione dell'immobile per il quale l'IMU è dovuta, anche a seguito dell'avvenuto frazionamento catastale, e dell'immobile per il quale l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dello stesso;

d) possesso di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto a catasto o iscritto ma senza attribuzione di rendita;

e) possesso di fabbricato rurale (abitazione e relative pertinenze ed immobili strumentali) non ancora accatastato;

f) possesso di area edificabile, anche a seguito di trasformazione di terreno agricolo o di demolizione di fabbricato, o di terreno non coltivato;

g) possesso di immobile a titolo di piena proprietà da parte del medesimo soggetto già nudo proprietario, a seguito di estinzione di un diritto reale di godimento;

h) possesso di fabbricato a seguito di assegnazione al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa;

i) possesso da parte dell'A.T.C.. di alloggio regolarmente assegnato;

l) possesso di immobile a seguito di fusione, incorporazione o scissione di persone giuridiche;

m) possesso di immobile proveniente da vendita all'asta giudiziaria o da procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa;

n) possesso di immobile per il quale ricorrono i presupposti per l'applicazione di una riduzione della base imponibile dell'IMU o di un'esenzione dalla stessa;

o) ogni altra ipotesi di possesso di immobile qualora ricorrano dati ed elementi diversi da quelli di cui al comma 1.

3.La dichiarazione iniziale di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'IMU dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, nelle forme indicate al medesimo comma 2, una dichiarazione di variazione in ordine alle modificazioni intervenute, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificate.

Articolo 33

Dichiarazioni TASI e TARI

1.I soggetti passivi devono presentare al Comune un'unica dichiarazione degli immobili siti nel territorio del Comune assoggettabili alla TASI ed alla TARI o alla sola TARI, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione.

2.La dichiarazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare di entrambe le entrate o della sola TARI (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree; verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione o del presupposto applicativo di un'agevolazione; ecc.). In tal caso, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata.

3.I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

4.Qualora la dichiarazione di variazione relativa ad una modificazione da cui consegua una riduzione di entrambe le entrate o della sola TARI sia presentata oltre il termine di cui al comma 2, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della modificazione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la modificazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

5.La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) Utenze domestiche

1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale, residenza o sede legale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

2) se diverso dal soggetto passivo, generalità, codice fiscale e qualifica del dichiarante;

3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali e rendita catastale degli immobili oggetto della dichiarazione;

- 4) per le ipotesi diverse dalle utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, numero, generalità e codice fiscale degli altri soggetti che risiedono anagraficamente con il soggetto passivo;
- 5) ipotesi di esclusione dalla TARI e ipotesi agevolative applicabili;
- 6) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione ovvero indicazione delle modificazioni intervenute e data in cui le stesse si sono verificate;
- 7) se diverso da uno degli occupanti, generalità, codice fiscale, residenza o sede legale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili oggetto della dichiarazione;
- 8) generalità del precedente possessore o detentore, se conosciute;
- 9) contestuale cessazione di un precedente possesso o detenzione.

b) Utenze non domestiche

- 1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale, scopo o oggetto sociale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
- 2) codice ATECO e luogo in cui è svolta in via principale l'attività;
- 3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali e rendita catastale degli immobili oggetto della dichiarazione e loro partizioni interne;
- 4) in caso di occupazione in comune degli immobili oggetto della dichiarazione, generalità, codice fiscale, residenza o sede legale degli altri occupanti;
- 5) i dati richiesti per le utenze domestiche di cui ai punti da 5) a 9) della lettera a).

6. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di uno dei dati richiesti, il Comune procede comunque alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI qualora il dato sia già in possesso dell'ufficio tributario comunale o sia altrimenti ricavabile dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio a seguito di incrocio con i dati anagrafici comunali.

7. Il soggetto passivo deve altresì dichiarare al Comune, esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune medesimo, la cessazione del possesso o della detenzione degli immobili precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i dati di cui ai punti da 1) a 3) della lettera a) del comma 5 e l'indicazione della causa della cessazione.

8. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 7, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono sempre rettificabili attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrano i presupposti.

10. Il Comune può procedere alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI anche in mancanza della presentazione della dichiarazione, qualora i dati necessari siano già in possesso dell'ufficio tributario comunale o siano altrimenti ricavabili dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato. In mancanza della dichiarazione di cessazione tale posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso o nella detenzione degli immobili e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

11. Qualora la dichiarazione - iniziale, di variazione o di cessazione - debba essere presentata esclusivamente ai fini dell'applicazione della TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni relative all'IMU di cui al precedente articolo 32, con particolare riferimento ai casi ed ai termini nei quali le dichiarazioni devono essere presentate, e l'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa alla TASI è assolto con la presentazione della dichiarazione relativa all'IMU di cui a tale articolo.

Articolo 34

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. Nel caso di possesso o detenzione in comune di un immobile, le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. In ordine alle dichiarazioni relative all'IMU di cui al precedente articolo 32:

a) per gli immobili oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, indicati all'articolo 1117 del codice civile, ai quali è attribuita o attribuibile autonoma rendita catastale, le dichiarazioni devono essere presentate dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;

b) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. In ordine alle dichiarazioni relative alla TASI ed alla TARI di cui al precedente articolo 33:

a) salvo quanto disposto in materia di TARI dal secondo periodo del comma 3 del precedente articolo 19, nel caso in cui i locali o le aree siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sugli stessi, le dichiarazioni devono essere presentate dall'occupante;

b) nel caso di locali ricompresi nella medesima unità immobiliare, utilizzati da soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche o professionali riconducibili alla medesima categoria tariffaria, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal possessore a titolo di proprietà o di usufrutto, se anche utilizzatore di parte dell'unità immobiliare, o dal soggetto che ha stipulato il contratto di locazione relativo all'intera unità immobiliare;

c) in caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.

4. Le dichiarazioni delle persone fisiche sono sottoscritte dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ovvero, limitatamente a quelle relative alla TARI, anche da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il primo grado, purchè munito di apposita delega scritta; le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche sono sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche in caso di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 5, anche con firma digitale.

5. Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:

a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;

b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;

c) via fax; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;

d) a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;

e) in via residuale, all'ufficio tributario comunale.

6. Salvo l'identificazione del dichiarante da parte del personale comunale in caso di presentazione direttamente all'ufficio tributario, alle dichiarazioni deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.

7. Le dichiarazioni relative all'IMU possono essere presentate anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli enti non commerciali presentano le dichiarazioni esclusivamente con tale modalità.

8. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'ufficio tributario comunale, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal personale comunale sulla base di quanto dichiarato dal dichiarante. Con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella dichiarazione medesima.

9. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti gli immobili interessati, gli uffici comunali forniscono al contribuente le informazioni necessarie in ordine alla presentazione delle dichiarazioni e, ove richiesto, lo invitano alla presentazione delle stesse nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di dichiarazione anche in assenza di tale invito.

CAPO II

VERSAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.35

Versamenti

1.Salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU ed il versamento della TASI dovuta per l'anno di riferimento in due rate, di cui la prima, scadente il 16 giugno, pari all'IMU ed alla TASI dovuta per il primo semestre calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, scadente il 16 dicembre, a saldo dell'IMU e della TASI dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'IMU dovuta per l'intero anno e della TASI dovuta per l'intero anno, calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

2.Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU dovuta per l'anno di riferimento in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell'IMU complessivamente corrisposta per l'anno precedente, nei termini di cui al comma 1 e l'ultima, a conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3.Il versamento a favore dello Stato dell'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è effettuato contestualmente al versamento a favore del Comune dell'ulteriore quota di IMU eventualmente spettante allo stesso.

4.I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in tre rate consecutive, scadenti rispettivamente entro il 16 aprile, entro il 16 giugno ed entro il 16 settembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI in unica soluzione annuale entro il 16 giugno; gli eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5.Qualora i termini di versamento di cui ai commi precedenti scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

6.L'IMU e la TASI sono versate in via autonoma da ciascun possessore o detentore, in proporzione ed in base alla destinazione della propria quota di possesso o di detenzione dell'immobile, con esclusione dell'esecuzione di versamenti da parte di un contitolare anche per conto degli altri; la TARI è versata dal soggetto passivo che ha presentato la relativa dichiarazione.

7. Il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU, di TASI e TARI deve essere effettuato dai contribuenti tramite modello F24; gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il modello F24.

Articolo 36

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00)..

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 (cinquantuno/00) a euro 258,00 (duecentocinquantottomila/00). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.471/97. Qualora il ritardo non sia superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta anche d'ufficio nella misura dello 0,2% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 37 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di IUC, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.

2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 38 **Ravvedimento**

1. Sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (omessa o infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o del maggior tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Articolo 39 **Rateazioni**

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero della IUC arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora, e che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, prima della scadenza del termine di versamento dell'atto può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile di cui al successivo articolo 44 per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da versare sia superiore a € 200,00, con le seguenti misure massime:

- 2 rate per somme inferiori a € 500,00
- 4 rate per somme inferiori a € 2.000,00
- 6 rate per somme inferiori a € 5.000,00
- 8 rate per somme inferiori a € 10.000,00
- 12 rate per somme inferiori a € 15.000,00
- 24 rate per somme pari o superiori a € 15.000,00

2. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a € 5.000,00 la rateazione può essere concessa anche in rate costanti con scadenza bimestrale.

3. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di

idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

4. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, dalle quali derivi la situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

5. Ai fini della verifica della sussistenza della situazione temporanea di obiettiva difficoltà, nella richiesta di rateazione deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali o di deposito dei quali il richiedente ha la disponibilità. Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria ai fini di tale verifica, compresa un'attestazione ISEE.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli ulteriori interessi nella misura annua del tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

7. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva, senza possibilità di ulteriori rateazioni di tale importo.

Articolo 40

Sgravi, rimborsi e compensazioni

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro comune, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal comune impositore per il recupero del tributo non corrisposto.

3. Fermi restando i termini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del rimborso delle somme versate a titolo di IUC:

a) nel caso in cui il soggetto passivo del Comune abbia effettuato un errato versamento ad altro comune o il soggetto passivo di un altro comune abbia effettuato un errato versamento al Comune ed il Comune ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo medesimo, lo stesso Comune attiva le procedure più idonee per il riversamento a suo favore delle somme erroneamente versate al comune incompetente o per il riversamento al comune competente delle somme erroneamente percepite. Nella comunicazione il contribuente deve indicare il titolo e gli estremi del versamento, l'importo versato, l'ubicazione ed i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate;

b) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato un importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va in ogni caso presentata al Comune, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al rimborso della quota di sua spettanza e segnala al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'interno l'eventuale quota da rimborsare a carico dell'erario, che provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato ;

c) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato allo Stato un importo spettante al Comune, questo, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo stesso, ne informa il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, il quale provvede ad effettuare le conseguenti regolarizzazioni. Qualora il soggetto passivo, dopo il versamento allo Stato, abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti del Comune con il versamento al Comune medesimo di quanto dovuto, per il rimborso di quanto versato allo Stato si applica la disposizione di cui alla lettera b);

d) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato al Comune un importo spettante allo Stato, nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire il soggetto passivo stesso presenta al Comune apposita comunicazione ed il Comune, determinato l'importo spettante allo Stato, ne dispone il riversamento all'erario.

4. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.

5. Salvo quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 31 in ordine alla TARI giornaliera, non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di IUC di importo uguale o inferiore a € 12,00.

6. Ove possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate a titolo di TARI mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a tale titolo o che dallo stesso saranno dovute a tale titolo per le annualità immediatamente successive.

7. Salvo quanto disposto al comma 8, il contribuente che abbia maturato nei confronti del Comune un credito a titolo di IMU o di TASI può compensare un proprio debito sorto nei confronti del Comune allo stesso titolo presentando apposita istanza. Nell'istanza devono essere indicati l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Gli enti non commerciali possono senz'altro effettuare la compensazione di cui al comma 7 tra i propri debiti sorti a titolo di IMU ed i crediti maturati allo stesso titolo risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza necessità di presentazione di apposita istanza, dandone comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento.

Articolo 41 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio o rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.

2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 51 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Articolo 42 Annullamento totale o parziale in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce atto doveroso per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. L'annullamento totale o parziale in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni).

5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Articolo 43

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.

3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;

c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.

4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.

7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4.

CAPO III

GESTIONE

Articolo 44

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.

2. Il funzionario responsabile di cui al comma 1 ha la rappresentanza in giudizio del Comune per le controversie relative a tutte le entrate tributarie che compongono la IUC.

Articolo 45

Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva della IUC in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 (1) o nelle altre forme consentite dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui al comma 4 del precedente articolo 22 si applica anche con riguardo all'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. Per la prima applicazione della TARI annuale, l'importo della stessa è liquidato dal Comune sulla base di quanto dichiarato o accertato ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, nonchè sulla base di ogni altro dato o elemento in suo possesso a tal fine necessario, fatta salva l'azione del Comune per il recupero dell'eventuale maggior TARI dovuta; si tiene altresì conto delle riduzioni della TARES spettanti alle utenze non domestiche che nell'anno 2013 hanno avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani.

6. In sede di prima applicazione del precedente articolo 31, per tutte le occupazioni temporanee effettuate dal 1° gennaio 2014 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la TARI giornaliera deve essere versata entro il 31 gennaio 2015 e tutti i termini di pagamento della TARI giornaliera in scadenza fino al 21 luglio 2014 sono prorogati al 31 gennaio 2015.

7. Le dichiarazioni, le denunce e le comunicazioni presentate ai fini dell'I.C.I. hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'IMU, semprechè siano compatibili con la disciplina dell'IMU medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.

8. Le dichiarazioni e le denunce presentate ai fini dell'I.C.I. o dell'IMU hanno effetto anche ai fini dell'applicazione della TASI, semprechè siano compatibili con la disciplina della TASI medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.

9. Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani hanno effetto anche ai fini della TASI e della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.

10. Ai fini dell'applicazione dell'IMU gli enti non commerciali devono presentare le dichiarazioni, iniziali o di variazione, relative all'anno 2012 con le modalità di cui al comma 7 del precedente articolo 33 ed entro lo stesso termine previsto per le dichiarazioni relative all'anno 2013.

11. Per l'anno 2014 la prima rata della TASI di cui al comma 1 del precedente articolo 35 è calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni approvate per il medesimo anno e la scadenza è fissata al 16 settembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TASI complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la scadenza del 16 settembre.

12. Per l'anno 2014 le scadenze delle tre rate di versamento della TARI di cui al comma 4 del precedente articolo 35 sono fissate rispettivamente al 16 settembre, al 16 novembre ed al 31 gennaio 2015, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la scadenza del 16 settembre.

13. Le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 40, relative ai rimborsi in materia di IUC, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

15. La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 40, relativa al rimborso al contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.

16. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo 40, relativa alla compensazione tra i crediti maturati dagli enti non commerciali nei confronti del Comune a titolo di Imposta IMU ed i debiti di tali enti sorti nei confronti del Comune stesso al medesimo titolo, opera a decorrere dai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 27 dicembre 2013.

Articolo 47

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Vignole Borbera per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28/9/2012 e s.m.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso di tale tributo relativo all'anno 2013.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 158/1999, alla l. n. 296/2000 al d.lgs. n. 23/2011, al d.l. n. 201/2011 alla l. n. 147/2013 ed al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti, nonché ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Allegato A

Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0,84	0,80
2	0,98	0,94
3	1,08	1,05
4	1,16	1,14
5	1,24	1,23
6 o più	1,30	1,30

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

Allegato B

Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti		Kc (nord)		Kd (nord)	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45